

	ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90	
	TRA	
	IL MINISTERO DELLA SALUTE	
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	
	E	
	REGIONE ABRUZZO	
	<b>MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I</b>	
	<b>PROGETTI AFFERENTI AL SETTORE</b>	
	<b>“EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E</b>	
	<b>SANITARIA”</b>	
	<b>previsto dall'art.1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il</b>	
	<b>Fondo istituito con l'art. 1 comma 140, lettera e) della legge n. 232/2016</b>	
	*****	
	Il Ministero della Salute – Direzione generale della programmazione sanitaria	
	– con sede in Roma, Via Giorgio Ribotta, n. 5 (C.F: 97023180587) – di seguito	
	“Ministero” – nella persona del dott. Andrea Urbani	
	E	
	la Regione Abruzzo – con sede in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci, 6 (C.F.	
	80003170661) – di seguito “Regione” – nella persona	
	Presidente.....	
	congiuntamente “le Parti”.	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedeva	
	l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle	
		pag. 1

	finanze di un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento	
	degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;	
	- l'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205/2017, rifinanzia il Fondo istituito	
	con l'art. 1 comma 140, lettera e) della legge n. 232/2016	
	- Il fondo da ripartire di cui all' <i>articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre</i>	
	<i>2016, n. 232</i> , è rifinanziato dall'art. 1 comma 1072 della legge n.205/2017,	
	per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno	
	2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per	
	2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno	
	degli anni dal 2025 al 2033.	
	- il decreto legge 28 settembre 2018 n.109 riduce la dotazione del fondo di cui	
	all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di 83	
	milioni di euro per l'anno 2018, di 195 milioni di euro per l'anno 2019, di	
	37 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per ciascuno degli	
	anni dal 2021 al 2029;	
	- l'articolo 1, comma 1072, tra i settori di spesa nei quali assicurare il	
	finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, prevede alla	
	lettera f) l' <i>“edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria”</i> ;	
	- con la nota n. 660 dell'11 ottobre 2018 il Sottosegretario di Stato alla	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato il Fondo per il	
	finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.	
	- l'allegato alla citata nota, alla lettera <i>“f) edilizia pubblica, compresa quella</i>	
	<i>scolastica e sanitaria”</i> , stabilisce l'attribuzione, al Ministero della salute,	
	dell'importo complessivo di 295.130.000,00 ripartito in euro 43.050.000,00	

per il 2018, euro 67.950.000,00 per il 2019, euro 57.740.000,00 per il 2020, euro 54.174.000,00 per il 2021, euro 25.848.000,00 per il 2022, euro 20.524.000,00 per il 2023, euro 25.844.000,00 per il 2024;

- con la nota prot. n.10143 del 30 ottobre 2018 il Ministero della salute ha chiesto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di acquisire, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, Accordo sulla proposta di interventi e progetti, rispettivamente afferenti ai settori dell'edilizia e della ricerca sanitaria, da finanziare con il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della citata legge n.205 del 2017;

- nella seduta del 31 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 198/CSR) è stato sancito l'accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e dell'articolo 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

- il D.P.C.M. del 28 novembre 2018 ha disposto la ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese e per il settore di spesa relativo all' "*edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria*", e ha attribuito complessivamente al Ministero della salute euro 295.130.000,00 ripartito in euro 43.050.000,00 per il 2018, euro 67.950.000,00 per il 2019, euro 57.740.000,00 per il 2020, euro 54.174.000,00 per il 2021, euro 25.848.000,00 per il 2022, euro 20.524.000,00 per il 2023, euro 25.844.000,00 per il 2024;

- il decreto del Ministro della salute del 7 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti il 18 settembre 2019 - n. 3017, ha indicato all'allegato A i progetti di investimento della Regione Abruzzo, finanziati con le risorse assegnate dal D.P.C.M del 28 novembre 2018 ed indicate alla lettera f) "edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" dell'allegato 1 del medesimo D.P.C.M.;

- il decreto dirigenziale del 23/12/2019, registrato ex articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute il 17/01/2020 al visto n. 240, con il quale si è provveduto ad impegnare a favore della Regione Abruzzo l'importo totale pari a euro 94.090.000,00 per gli interventi finanziati con le risorse assegnate dal D.P.C.M. 28 novembre 2018 alla lettera f) dell'allegato 1 e ripartito in euro 10.200.000,00 per l'anno 2018, euro 9.450.000,00 per l'anno 2019, euro 2.740.000,00 per l'anno 2020, euro 484.000,00 per l'anno 2021, euro 24.848.000,00 per l'anno 2022, euro 20.524.000,00 per l'anno 2023 ed euro 25.844.000,00 per l'anno 2024.

SI CONVIENE E SI STIPULA

AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2) del D.M. 7 AGOSTO 2019

QUANTO SEGUE

**Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni

contenute:

- nel presente Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

### **Art. 3 (Oggetto)**

1. Con il presente Accordo le Parti individuano le modalità di erogazione dei contributi per i progetti di investimento della Regione Abruzzo, afferenti al settore *“edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria”*, indicati nella tabella A allegata al D.M. 7 agosto 2019, sulla base della ripartizione annuale di cui all'allegato 1, lett. f), del D.P.C.M. 28 novembre 2018.

### **Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Accordo)**

1. Per ogni intervento previsto dalla presente convenzione, la Regione garantisce il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie interessate, che assumono la qualità di stazione appaltante, della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni documentazione che garantisca il rispetto della predetta normativa.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle procedure eseguite e della documentazione di cui al comma 1.

3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 1 e 2, la Regione è tenuta a presentare al Ministero relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo intervento.

4. Dopo la sottoscrizione del presente atto, la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, trasmette lo *“studio di fattibilità”* per ogni singolo intervento predisposto dalle Aziende Sanitarie.

	5. La Regione, dopo l'approvazione con Determinazione del Direttore Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero,	
	per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.	
	6. Il Ministero, entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,	
	eroga alla Regione, per ogni singolo intervento, una quota pari al 5% del finanziamento previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale anticipazione utile alle spese per la progettazione da porre a base di gara.	
	L'importo eventualmente eccedente le predette spese può essere utilizzato dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e deve essere rendicontato dalla medesima al momento della presentazione della richiesta di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 5.	
	<b>Art. 5 (Pagamenti in corso d'opera)</b>	
	1. I trasferimenti a favore della Regione sono erogati attraverso l'emissione di decreti di pagamento sul capitolo 7112 dello stato di previsione della spesa del Ministero, mediante versamento dell'importo sul conto di tesoreria unica n. 306682.	
	La Regione accerta, per ogni singolo intervento, la regolarità e la completezza della documentazione presentata dall'Azienda sanitaria beneficiaria relativa alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori, ed eroga all'Azienda sanitaria l'importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo trasferimento da parte del Ministero.	
	I trasferimenti, suddivisi per singolo intervento, sono effettuati a seguito della	
		pag. 6

presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata da scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento ed attestante le opere realizzate, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma.

2. La documentazione da presentare per ottenere l'importo rendicontato deve essere preventivamente approvata con Determinazione del Direttore Regionale competente.

3. Il Ministero provvede a trasferire le somme effettivamente rendicontate nei limiti delle somme indicate nell'allegato A del D.M. 7 agosto 2019.

4. Eventuali ulteriori oneri, che dovessero rendersi necessari per la prosecuzione dei lavori, sono a totale carico della Regione.

#### **Art. 6 (Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche)**

1. I progetti sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), così come previsto nell'art 1, comma 3, del D.P.C.M. 28 novembre 2018.

2. La Regione cura, altresì, l'inserimento degli interventi programmati, parallelamente ed in coerenza all'alimentazione da parte delle Stazioni Appaltanti della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche nell'applicativo Osservatorio degli Investimenti pubblici in sanità.

#### **Art. 7 (Obblighi di diligenza ed informazione)**

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;

- a tenere informata l'altra Parte delle attività effettuate.

#### **Art. 8 (Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sui dati e sugli atti oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### **Art. 9 (Trattamento dei dati)**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e al Regolamento UE n. 2016/679.

#### **Art. 10 (Durata e recesso)**

1. Il presente Accordo decorre dalla data della stipula fino alla comunicazione di avvenuto collaudo di tutti gli interventi finanziati.

#### **Art. 11 (Modifiche all'Accordo)**

1. Le Parti potranno apportare, con la stessa forma di cui al presente Accordo, eventuali modifiche ai patti stabiliti per adeguamenti e mutate esigenze.

#### **Art. 12 (Diritto di recesso)**

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero si riserva la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti della Regione qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

2. Nel caso di cui al comma 1, sono riconosciute alla Regione le spese sostenute dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che risultino già definitivamente vincolanti.

**Art. 13 (Foro competente)**

1. A tutti gli effetti del presente Accordo e per eventuali giudizi relativi alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, si conviene che il giudice competente sia in via esclusiva quello del Foro di Roma.

**Art. 14 (Comunicazioni)**

1. Le comunicazioni relative al presente Accordo sono inviate ai seguenti indirizzi:

per il Ministero: Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, PEC [dgprog@postacert.sanita.it](mailto:dgprog@postacert.sanita.it);

per la Regione Abruzzo: PEC: .....

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

(sottoscritto con firme digitali)

per la Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute

per la Regione Abruzzo

**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE L.232/2016, ART.1, c.140, COME RIFINANZIATO DALLA L. 205/2017, ART. 1, C. 1072**  
**SETTORE D'INTERVENTO: F) EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA**

*importi in euro*

Progetto d'investimento	Soggetto proponente	Costo complessivo	Contributo ministeriale							Totale
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ristrutturazione dell'Ospedale di Penne	Regione Abruzzo	12.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00					12.500.000,00
realizzazione del Nuovo Ospedale di Teramo	Regione Abruzzo	81.590.000,00	4.200.000,00	4.950.000,00	740.000,00	484.000,00	24.848.000,00	20.524.000,00	25.844.000,00	81.590.000,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>94.090.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>24.848.000,00</b>	<b>20.524.000,00</b>	<b>25.844.000,00</b>	<b>94.090.000,00</b>